

Sentenza n. 724/2014 pubbl. il 15/05/2014

RG n. 1864/2013

Repert. n. 1945/2014 del 15/05/2014

N. R.G. 1864/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1864/2013

tra

L

G

ATTORE

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO I - DIREZIONE V

CONVENUTO

Oggi **15 maggio 2014** innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per L G gli avvocati

Per **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO I - DIREZIONE V.**

Le parti chiedono l'accoglimento delle conclusioni di cui ai propri atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 429 c.p.c.* dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini



Sentenza n. 724/2014 pubbl. il 15/05/2014

RG n. 1864/2013

Repert. n. 1945/2014 del 15/05/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **1864/2013** promossa da:

L. G. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio degli avvocati [REDACTED]
[REDACTED] dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore [REDACTED]

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO I - DIREZIONE V
(C.F.), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.



La controversia trae origine dalle due sanzioni amministrative meglio indicate in dispositivo ed irrogate, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 D.L. n. 143/1991 convertito in L. n. 197/1991, al signor L. [redacted] G. [redacted] per avere trasferito denaro contante senza il tramite degli intermediari abilitati e per un importo superiore a quello consentito dalla norma.

In particolare, risulta dagli atti che il G. [redacted] ritenendo -erroneamente- di agire nell'interesse di una associazione caritatevole, per mero spirito di servizio e su incarico dell'autista di un noto religioso, in due occasioni ha acconsentito a ricevere e portare in banca per il cambio di valuta, denaro contante rispettivamente per 6.235.000 e 1.200.00 won nordcoreani (pari ad un importo di € 2.082.359 ed € 366.581).

Tanto premesso, avverso le due sanzioni e con due distinti ricorsi, propone opposizione G. [redacted] deducendo l'invalidità del procedimento amministrativo per la presunta presenza di vizi formali comportanti la nullità nella verbalizzazione degli atti; l'illegittimità delle sanzioni stesse per assenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento soggettivo relativamente alla fattispecie contestata; comunque, l'eccessività delle sanzioni stesse (calcolate nell'importo di € 208.255 e € 36.678, pari al 10% dell'importo trasferito, e non già nel minimo edittale del 1%), in ragione della buona fede e dell'assenza di intenti fraudolenti.

Resiste il convenuto Ministero dell'Economia delle Finanze.

A seguito della riunione dei due procedimenti per l'evidente connessione soggettiva e oggettiva, e non essendovi necessità di istruttoria testimoniale in ragione della natura documentale della controversia, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale, resa ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 nelle forme del cosiddetto rito del lavoro.

DIRITTO



... di polizia giudiziaria, la piena prova di quanto attestato fino a querela di falso, e detta querela non è mai stata presentata.

b) Venendo al merito, si osserva che l'articolo 49 comma 1 D.Lgs. n. 231/2007 *ratione temporis vigente*, già art. 1 comma 1 D.L. n. 143/1991 conv. in L. n. 197/1991, vieta *"il trasferimento di denaro contante... o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a euro 12.500"*.

Trattasi, in tutta evidenza, di norma dalle chiare finalità antiriciclaggio, che si pone come scopo quello di monitorare le transazioni finanziarie che superano una determinata soglia, ritenendo legittimi solo quei trasferimenti per i quali possa essere garantita la tracciabilità delle operazioni e la riconducibilità all'autore delle stesse, al fine di evitare che consistenti flussi finanziari transitino al di fuori di contesti istituzionalmente previsti.

Tanto premesso, è del tutto evidente che -in ragione delle numerose disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 che impongono agli intermediari abilitati puntuali obblighi di identificazione e di



registrazione delle operazioni compiute, nonché in ragione del rapporto insegnamento giurisprudenziale

sul punto- il "tramite" degli intermediari abilitati non si realizza con la mera presenza fisica degli stessi e non può avvenire secondo modalità libere, ma deve piuttosto essere effettuato tipicamente e in modo tale che ne rimanga traccia scritta, mediante disposizione dell'ordinante accettata per iscritto dagli intermediari abilitati.

Consegue che, avendo il G [REDACTED] materialmente ricevuto in consegna, da parte di una persona fisica e senza l'ausilio formalizzato di alcun intermediario abilitato, una ingente quantità di denaro contante, pari a 2,5 milioni di euro, non è revocabile in dubbio la piena integrazione, da parte del G [REDACTED] stesso, dell'elemento oggettivo della fattispecie contestata.

Parimenti presente è l'elemento soggettivo della fattispecie.

Invero, l'inciso "*effettuato a qualsiasi titolo*" comprova, con assunto del tutto pacifico in giurisprudenza, che la sanzione è destinata non solo a chi agisce con finalità illecite, ma anche a tutti coloro che, pur in assenza di tali finalità illecite, contribuiscono al trasferimento del denaro: pertanto, è punibile sia chi trasferisce il denaro, sia chi lo percepisce, poiché entrambi contribuiscono frustrare il fine della legge della tracciabilità dei pagamenti.

Ai fini della domanda di ritenere inconfigurabile l'elemento soggettivo, non coglie quindi nel segno l'argomentazione difensiva dell'opponente, relativa alla sua buona fede per avere meramente svolto una "*cortesia di facchinaggio*".

Per integrare la violazione della disciplina antiriciclaggio, infatti, è sufficiente che il comportamento sia cosciente e volontario (cfr. art. 3 L. n. 689/1981), ancorché non preordinato ad un disegno illecito o non consapevole di tale disegno; e l'opponente, pur essendo onerato di tale prova (per tutte, cfr. Cass. n. 23019/2009) non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, la ricorrenza di circostanze esterne che abbiano potuto precludergli la comprensione della regola di condotta da seguire in concreto (quali, in ipotesi, l'oscurità del testo legislativo, un repentino mutamento giurisprudenziale, la prassi abituale di tolleranza della pubblica amministrazione).



Pertanto ed in conclusione sul punto, l'assenza di un intento fraudolento e la convinzione del trasfere

denaro nell'interesse di una associazione caritatevole e per spirito di volontariato, non escludono la presenza di un elemento soggettivo di colpa nell'avere complessivamente movimentato più di 2 milioni di euro in valuta nordcoreana, trattandosi di un comportamento cosciente e volontario in violazione di una chiara ed inequivoca disposizione normativa.

c) Se assenza di intento fraudolento e convinzione di agire nell'interesse di un'associazione caritatevole per spirito di volontariato, non escludono, come detto, l'elemento soggettivo della contravvenzione, dette connotazioni psicologiche possono tuttavia essere utilizzate per modulare nel minimo edittale l'entità della sanzione.

Infatti, l'ampia discrezionalità prevista dall'art. 58 D.Lgs. n. 231/2007 nell'individuazione della sanzione, tramite la previsione di una forbice dal 1% al 40% dell'importo movimentato, si giustifica proprio per il fatto che la sanzione stessa colpisce tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono alla movimentazione del denaro, sia con finalità illecite, sia per mera colpa.

Pertanto, l'assenza di finalità illecite e la convinzione di agire per un'associazione caritatevole, ciò che non è contestato nemmeno dal convenuto Ministero, suggeriscono una riduzione della sanzione al minimo edittale dell'1% delle somme movimentate, e non già nel 10%, pari alla misura di cui a dispositivo ed in aderenza a quanto indicato come minimo edittale negli stessi verbali di accertamento della Guardia di Finanza (cfr. Cass. n. 9255/2013, Cass. n. 5877/2004 e Cass. n. 8532/2001, circa il potere discrezionale del giudice, in tema di sanzioni amministrative, di determinare l'entità della sanzione stessa, nei limiti edittali, al fine di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi).

d) Il parziale accoglimento della domanda tramite la più che consistente riduzione dell'importo oggetto di sanzione, integra una soccombenza reciproca che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c., legittima la compensazione totale delle spese di lite.



Sentenza n. 724/2014 pubbl. il 15/05/2014

RG n. 1864/2013

P.Q.M. Repert. n. 1945/2014 del 15/05/2014

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- in accoglimento parziale della domanda, riduce l'importo delle ingiunzioni emesse dal Ministero dell'Economia delle Finanze nei confronti di [REDACTED] [REDACTED]
ordinanza di ingiunzione n. 127078/A del 29/1/2013, ad € 20.823
ordinanza di ingiunzione n. 127080/A del 25/1/2013, ad € 3.665;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite

Reggio Emilia, 15/5/2014

(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Rossella Maria Gallotta, ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013)

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

